

Riforma della vigilanza finanziaria europea

La Commissione Europea, facendo seguito alle raccomandazioni del Rapporto de Larosière nonché alla sua comunicazione del 27 maggio scorso, ha adottato in data 23 settembre una serie di progetti legislativi volti a rafforzare la vigilanza sul settore finanziario in Europa, delineando diverse proposte per un sistema di vigilanza più efficiente, integrato e sostenibile.

Il nuovo sistema proposto dalla Commissione si fonda su due pilastri:

- “European Systemic Risk Board” (ESRB), deputato alla vigilanza macroprudenziale;
- “European System of Financial Supervisors” (ESFS), deputato alla vigilanza microprudenziale. Questa rete di supervisori finanziari sarà formata da tre nuove autorità di vigilanza europee dotate di personalità giuridica e denominate rispettivamente European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) e European Securities and Markets Authority (ESMA), dalle autorità nazionali e da un comitato di coordinamento (Steering Committee).

Il primo organismo, che rappresenta una reale innovazione nel panorama europeo, è composto da membri con diritto di voto (i governatori delle banche centrali dei ventisette Stati membri, Presidente e Vice Presidente della Banca Centrale Europea, un rappresentante della Commissione e i tre Presidenti delle nuove autorità europee) e da membri senza diritto di voto (i rappresentanti delle Autorità nazionali di vigilanza competenti e il Presidente dell’Economic and Financial Committee).

Il compito principale di tale organismo è controllare e valutare i rischi per la stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso e, se necessario, raccomandare l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi.

Le tre nuove Autorità Europee (EBA, EIOPA, ESMA) nascono dalla trasformazione e dal potenziamento degli attuali comitati di terzo livello (CEBS, CEIOPS, CESR) e, oltre ad assumere le funzioni di tali comitati possono, fra l’altro: (i) presentare proposte per la fissazione di standard tecnici al fine di definire un “libro unico delle regole europee”; (ii) risolvere le controversie tra autorità di vigilanza nazionali e decidere in caso di persistente disaccordo; (iii) intervenire in caso di violazione della legislazione europea; (iv) svolgere un ruolo di coordinamento in situazioni di emergenza e all’interno dei collegi dei supervisori; (v) avere una responsabilità diretta sulle agenzie di rating. La vigilanza “day by day” continua ad essere affidata alle singole autorità nazionali.

A garanzia delle prerogative degli Stati Membri è prevista una clausola di salvaguardia che permette ai governi di opporsi alle decisioni che hanno un impatto sulle finanze pubbliche dei Paesi.

A fine ottobre la Commissione, inoltre, si impegna ad adottare una proposta di direttiva c.d. “omnibus” con cui apporterà le modifiche necessarie per le singole direttive settoriali affinché vi sia un allineamento con il nuovo sistema di vigilanza. In particolare, la direttiva Solvency II sarà modificata per poter definire il nuovo ambito degli standard tecnici, per considerare i nuovi poteri di mediazione, nonché la procedura di risoluzione di eventuali contenziosi.